

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001526	29/07/2025

OGGETTO: AGRU – Costituzione provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2025 (artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021).

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001704 DEL 16/07/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 29/07/2025 11:40 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 29/07/2025 12:48 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 29/07/2025 17:35 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 29/07/2025 16:47 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/07/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 29/07/2025 17:38  
 Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO:** AGRU – Costituzione provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2025 (artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021).

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

### Premesso che:

- in data 02/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL 02/11/2022 per il personale del comparto non dirigente con cui sono stati ridefiniti i fondi contrattuali del comparto, ora disciplinati dagli art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro";
- con Deliberazione n. 771/2023, sono stati rideterminati i fondi anno 2022, ai sensi dell'art. 101 del nuovo CCNL 02/11/2022;
- sulla scorta della precedente, con Delibera n. 2491/2023, sono stati determinati i Fondi della Contrattazione integrativa del comparto riferiti all'anno 2023, positivamente certificati dal Collegio Sindacale con verbale n. 47/2023;
- con delibera n. 2383 del 15/11/2024 sono stati rideterminati i fondi del trattamento accessorio del personale del comparto degli anni 2021, 2022 e 2023 e si è provveduto alla costituzione provvisoria dei fondi contrattuali dell'anno 2024 (ex art. 102 e 103 CCNL 2019-2021) su cui è stata acquisita la certificazione positiva del Collegio Sindacale, giusto verbale n. 78 del 9/12/2024, acquisito al protocollo generale n. 87521 del 10/12/2024;
- con delibera n. 1287 del 23/06/2025 sono stati determinati a consuntivo i fondi del trattamento accessorio del personale del Comparto – anno 2024 (artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021) e sono stati, altresì, rideterminati i fondi contrattuali anni 2022-2023 in applicazione dell'art. 1, comma 293, L. 234/2021 e dell'accordo sindacale del 09/04/2025 tra Regione Puglia e OO.SS. del Comparto in materia di indennità di P.S.;

**Preso atto** della disciplina di riferimento succedutasi negli anni dal 2010 a tutt'oggi:

- Art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- Art. 1, comma 456, della Legge n. 147 del 27-12-2013;
- Art. 1, comma 236, della Legge n. 208 del 28-12-2015;
- Art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n° 75 del 25 maggio 2017;
- Art. 11, comma 1, D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019;
- Art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019 e ss.mm.ii.;
- in particolare, l'art. 11 del d.l. 35/2019 è stato, da ultimo, modificato dal D.L. 183/2020 e dalla l. 234/2021, che prevede, tra l'altro, nuove modalità per la determinazione dei fondi anno 2022; la norma, così novellata, stabilisce che *"A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per*

*cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, obiettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva”.*

**Preso, altresì, atto** dei chiarimenti forniti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 e, in particolare:

- della nota prot.n.179877 del 01/09/2020 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha formulato il proprio parere in merito all'applicazione dell'art. 11 del DL n. 35/2019;
- del documento prot.n. 20/186/CR4ter/C7 del 22/10/2020 con il quale il tavolo tecnico della Conferenza delle Regioni, sulla base del predetto parere prot.n.179877/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito ulteriori indicazioni applicative circa la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del Personale delle Aziende ed Enti del SSN in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del D.L. n.35/2019, convertito nella legge n. 60/2019, evidenziando, in particolare, gli elementi sostanziali da considerare in fase di predisposizione dei fondi contrattuali;

**Considerato che**, in sede di costituzione provvisoria dei fondi del trattamento accessorio del personale dell'anno 2025, l'incremento di cui all'art. 11, DL 35/2019 è riportato nell'importo calcolato per l'anno 2024 e che, ai fini della sua corretta quantificazione, sulla scorta delle indicazioni sopra richiamate, si procederà – a consuntivo - , sulla base delle estrazioni dalla banca dati fornite dalla software house aziendale con i valori del personale al 31/12/2025, applicando il metodo dei cedolini paga suggerito dal Mef con circolare prot. 179877 del 7/8/2020;

**Acquisita** la nota prot. 208389 del 18/04/2025 con cui la Regione Puglia ha trasmesso formalmente l'accordo sindacale sottoscritto in data 9/4/2025 con le OO.SS. del comparto in materia di "Indennità di Pronto Soccorso";

**Rilevato che** il succitato accordo del 9/4/2025 stabilisce che il riparto dell'indennità di Pronto Soccorso relativo all'anno 2025 sarà determinato secondo i criteri stabiliti con l'accordo stesso, sulla base della consistenza del personale in servizio nel medesimo anno;

**Visto** l'art. 103 comma 5 lett. d) del CCNL 02/11/2022 per il quale *"Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno, ... d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (...)"*<sup>1</sup>;

**Ritenuto**, per quanto innanzi esposto:

- di dover procedere alla determinazione dei fondi provvisori del trattamento accessorio del personale del Comparto dell'anno 2025, ai sensi degli artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021, la cui consistenza è provvisoriamente determinata nella stessa misura dei fondi dell'anno 2024, fatti salvi:

- la determinazione a consuntivo degli incrementi di cui all'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria);
- la assegnazione delle risorse incrementative di cui all'art. 103 c. 8 – art. 107 c. 4 del CCNL 03/11/2022, per le quali si resta in attesa di indicazioni regionali;
- gli incrementi variabili di cui all'art. 103 c. 5 lett. d);

**Dato atto**, pertanto, che i fondi per il trattamento accessorio del personale del Comparto (artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021) relativi all'anno 2025 risultano provvisoriamente costituiti come da allegato "A" - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento- e che complessivamente ammontano, al netto di oneri sociali e IRAP, come di seguito:

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali art. 102 CCNL 2019/2021	€ 31.395.524,00
- Fondo premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2019/2021	€ 27.322.571,88
<b>Totale Fondi provvisori del Comparto anno 2025</b>	<b>€ 58.718.095,88</b>

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

---

<sup>1</sup> In particolare, in ordine agli incentivi tecnici, cfr. deliberazione Corte dei Conti – sezione delle autonomie - n. 6/SEZAUT/2018/QMIG secondo cui *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*. Sul punto, v. anche il parere del MEF-RGS prot. 225928 del 12/09/2023-U in ordine all'applicazione dell'art. 45, comma 4, d.lgs. 36/2023. Sui limiti di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, cfr. deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 18/SEZAUT/2024/QMIG. Sui criteri di liquidazione degli incentivi tecnici, cfr. D.D.G.n. 929/2024 con cui ASL BA ha approvato il regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ex art 45 d.lgs. 36/2023, come recentemente integrato giusta DDG n. 933 del 07/05/2025.

- di procedere alla determinazione dei fondi provvisori del trattamento accessorio del personale del Comparto dell'anno 2025, ai sensi degli artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021, la cui consistenza è provvisoriamente determinata nella stessa misura dei fondi dell'anno 2024, fatti salvi:
  - la determinazione a consuntivo degli incrementi di cui all'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria);
  - la assegnazione delle risorse incrementative di cui all'art. 103 c. 8 – art. 107 c. 4 del CCNL 03/11/2022, per le quali si resta in attesa di indicazioni regionali;
  - gli incrementi variabili di cui all'art. 103 c. 5 lett. d).

- di stabilire che la consistenza dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Comparto Sanità, per l'anno 2025, è provvisoriamente determinata come riportato nei prospetti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che complessivamente ammontano, al netto di oneri sociali e IRAP a carico azienda, come di seguito:

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali art. 102 CCNL 2019/2021	€ 31.395.524,00
- Fondo premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2019/2021	€ 27.322.571,88
<b>Totale Fondi provvisori del Comparto anno 2025</b>	<b>€ 58.718.095,88</b>

- di dare atto che i fondi sono determinati secondo la metodologia di costituzione dei Fondi del Trattamento Economico Accessorio di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 2/11/2022, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019, escludendo dal rispetto del limite soglia anno 2016, di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, gli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro e in coerenza con l'art. 11 del d.l. 35/2019, la Circolare Mef/Rgs n. 179877 del 01.09.2020;

- di riservarsi, con riferimento alla determinazione dei fondi relativi al presente provvedimento, di effettuare modifiche e/o integrazioni ai presenti Fondi a seguito di eventuali sopraggiunte disposizioni contrattuali, normative, interpretative della Corte dei Conti o del Mef o di altri organi istituzionali, o a diverse disposizioni regionali o nazionali in materia;

- di trasmettere copia della presente Deliberazione, alla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie nonché al Collegio Sindacale per la certificazione di competenza ai sensi dell'art. 40-bis, D.lgs. 165/2001;

- di trasmettere copia della presente alle OO.SS. rappresentative del Comparto Sanità;

- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

**ALLEGATO A)**

ANNO 2025	
<b>Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 CCNL 2019-2021)</b>	
Somme destinate nell'anno 2022 al finanziamento di:	
Indennità incarichi di funzione	368.993,00
Indennità turno unico ex art. 32 comma 5 ccnl 2022	6.850,00
Valore comune indennità qualificazione prof.le e indennità professionale specifica	6.634.075,00
Valore fascia economica in godimento da parte del personale	24.168.582,00
Differenziale economico (solo stipendio tabellare) personale categoria D livello Super	217.024,00
<b>Totale fondo anno 2025 - provvisorio</b>	<b>31.395.524,00</b>

ANNO 2025	
<b>Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 CCNL 2019-2021)</b>	
Fondo condizioni di lavoro ed incarichi consolidato al 2022 - al netto dell'applicazione del decreto Calabria	22.249.998,00
Fondo premialità e fasce consolidato al 2022 - Al netto dell'applicazione del decreto Calabria	28.656.926,00
Trasferimento somme al fondo art. 102 destinate a:	
Indennità di funzione e coordinamento	<b>-368.993,00</b>
Indennità turno unico ex art. 32 comma 5 ccnl 2022	<b>-6.850,00</b>
Valore comune indennità qualificazione prof.le	<b>-6.634.075,00</b>
Valore fascia economica in godimento da parte del personale	<b>-24.168.582,00</b>
<b>Totale fondo iniziale anno 2025</b>	<b>19.728.424,00</b>
<b>N. dipendenti in servizio al 31/12/2018</b>	6.324,00
<b>N. dipendenti presenti in base ai cedolini emessi anno 2024</b>	7.085,00
<b>Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019**</b>	<b>6.053.009,88</b>
<b>Totale fondo iniziale anno 2025</b>	<b>25.781.433,88</b>
Incremento pari a € 84,50 per il personale in servizio al 31/12/2018 - CCNL 2019-2021 art. 101, comma 1 - incremento art. 101, comma 1, CCNL 2019-2021, anno 2022	534.378,00
CCNL 2019-2021 art. 101, comma 2 - incremento art. 101, comma 2, CCNL 2016-2018, anno 2022	1.006.760,00
Finanziamento indennità PS - art. 1 c. 293 L. 234/2021 - Accordo OOSS e Dipartimento promozione della salute e del benessere animale del 09/04/2025 - da non storicizzare - al netto di oneri ed irap*	/
Incremento incentivi per funzioni tecniche ex art. 103 CCNL 02/11/2022 - da non storicizzare**	/
<b>Totale Fondo anno 2025 - provvisorio</b>	<b>27.322.571,88</b>

\* Da integrare in base alle future indicazioni regionali

\*\* Da determinare a consuntivo

#### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

#### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

#### ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

#### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20250001704 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001526 DEL 29/07/2025**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile UOS/UOSD	Pastore Carmela Simona	 Firmato digitalmente il 25/07/2025 09:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 28/07/2025 11:59